



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 127**

**OGGETTO: EDIL 90 E DIPENDENTI. DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

L'anno **2014**, addì **9** del mese di **Giugno** alle ore **15.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>PATRIZIO Angelo</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>TAVAN Enrico</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>MORRA Rossella</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Andrea</b>	<b>NO</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente n. 359 in data 09.06.2014** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **"EDIL 90 E DIPENDENTI. DEFINIZIONE CONTROVERSIE."**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale ed in particolare visto il parere tecnico espresso dal Direttore Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente di cui in allegato e del parere contabile espresso dal Direttore Area Economico Finanziaria **"DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE RILEVATO CHE LA SPESA RIENTRA NEL Q.E. DELL'INVESTIMENTO GIA' FINANZIATO E VISTE LE MODALITA' DI PAGAMENTO, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE"**;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 con cui è stato differito al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva**, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## **Area Lavori Pubblici tecnico manutentiva e ambiente**

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 359  
redatta dal Settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente

**OGGETTO: EDIL 90 E DIPENDENTI. DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

Su richiesta del Sindaco Angelo Patrizio,

Premesso

- che in data 1/03/2012, con determinazione del Direttore dell'Area LLPP - Tecnico Manutentiva e Ambiente n. 50 si disponeva la risoluzione, per grave inadempimento dell'appaltatore, del contratto rep. n. 17 del 5/11/2009, stipulato fra il Comune di Avigliana e la EDIL 90 srl, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere CDQ II-EdRe 1/Urb 9 ex Ospedale B. Umberto;

- che il predetto contratto d'appalto prevedeva un corrispettivo, a favore dell'appaltatore, di euro 1.285.691,77, oltre oneri di sicurezza per euro 102.242,00 ed IVA;

- che il 26/11/2012 il collaudatore incaricato, Ing. Domenico Turrini, redigeva il collaudo tecnico-amministrativo, depositato in Comune in data 28/11/2012, al prot. n. 0021491, ed approvato con successiva determinazione del Direttore dell'Area LLPP - Tecnico Manutentiva e Ambiente n. 38 del 14/2/2013;

- che dal predetto atto di collaudo risultava una quantificazione dei danni patiti dall'AC nella misura di euro 1.311.102,91, nonché il riconoscimento dei lavori realizzati per euro (al netto delle riserve iscritte nel registro di contabilità) 329.100,00;

- che in data 8/5/2013 veniva depositata la sentenza del Tribunale di Torino n. 170/13, con la quale veniva dichiarato il fallimento della Edil90 srl;

- che, al fine dell'ammissione al passivo del credito del Comune, veniva conferito incarico all'Avv. Antonio Ciccia, che provvedeva al deposito della relativa istanza;

- che veniva, in sede fallimentare, predisposto il progetto di stato passivo ex art 95 LF, con proposta, da parte del curatore, di ammissione del credito del Comune di Avigliana secondo il seguente prospetto:

a) non ammesso per il credito da danni da risoluzione contrattuale per colpa dell'appaltatore e quantificati in euro 1.311.102,91, in virtù delle seguenti, testuali, argomentazioni "... Innanzitutto va segnalato che non risulta allo stato essere stato effettuato dal Comune di Avigliana alla società Edil 90 srl alcun versamento di somme a quest'ultima da esso riconosciute come dovute per l'attività svolta e sulla base di SAL (quantificate dalla documentazione prodotta dalla stessa istante in € 327.454,60); e che l'impresa appaltatrice sembrerebbe aver firmato con riserva il registro di contabilità una prima volta in data 03.01.2012 ed una seconda volta in data 13.01.2012 con l'esplicitazione -in tale ultima occasione- di n. 23 riserve per un totale pari ad € 491.540,35. Il completamento da parte della stazione appaltante della procedura prevista dagli artt. 136 e segg. D. Lgs. n. 163/2006 -ed in particolare il provvedimento assunto sulla base del disposto dell'ultimo comma dell'art. 138- non costituiscono titolo idoneo a rivendicare in sede concorsuale e quindi nei confronti della massa dei creditori una ragione di credito di natura risarcitoria stante la natura

sostanzialmente unilaterale del provvedimento, e la mancanza di certezza del credito e comunque di terzietà nello specifico accertamento (...) Vale comunque il principio per cui la responsabilità contrattuale (o più in generale da inadempimento) lascia impregiudicata la dimostrazione del verificarsi di causa/e non imputabili alla parte che era tenuta all'adempimento; e per l'esatta applicazione di tale principio e valutazione del comportamento tenuto in costanza di rapporto dalla società Edil 90 srl il Curatore eccepisce fin d'ora al Comune di Avigliana le controdeduzioni rappresentate dalla stessa società Edil 90 srl al Comune di Avigliana con lettera raccomandata del 02.04.2012 sottoscritta dall'amministratore e legale rappresentante Donato Pocchieri unitamente al proprio legale avv. Donatella Finiguerra. Vale quindi altresì sul punto il principio generale in tema di valutazione ed accertamento in sede concorsuale del risarcimento del danno per illecito contrattuale o extracontrattuale con riferimento al regime della prova; l'onere della prova del danno –che l'istante non ha comunque fornito con la propria domanda di ammissione ex art. 95 L.F.- grava sempre e comunque sul soggetto che chiede tale risarcimento che deve allegare e dimostrare le perdite subite ed il lucro cessante. Per tali ragioni conseguentemente il Curatore propone la non ammissione del credito richiesto per risarcimento danni derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto nella misura complessivamente indicata in € 1.311.102,91.”;

b) ammesso per euro 100.771,48 in virtù delle seguenti, testuali, argomentazioni “Si propone l'ammissione del credito complessivo di € 100.771,48 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e condizionatamente all'effettivo pagamento delle somme richieste da parte degli aventi titolo da obbligazione solidale Petrila Cristian Mihai, Haidau Valerian, Hadimbu Ovidiu, De Filippo Salvatore, Totaro Roberto e Cietto Stefano”;

- che, peraltro e per quanto comunicato dall'Avv. Ciccia con nota del 4/6/2014, ns. prot. n. 0010672/2014 risulta un attivo societario mobiliare pari a soli euro 5.000,00, da destinare, secondo le indicazioni verbalmente fornite dal curatore, “alle spese di procedura e ai crediti, come per legge, secondo il previsto ordine di graduazione”;

- che, con riferimento allo specifico punto sub b) di cui in precedenza, è intervenuto un contenzioso tra i dipendenti della Edil90 srl impiegati nel cantiere dell'ex Ospedale B. Umberto ed il Comune di Avigliana;

- che, in particolare, il contenzioso in questione veniva avviato con l'emissione dei decreti ingiuntivi infra specificati e sul presupposto dell'applicabilità, anche alle pubbliche amministrazioni, del disposto di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, in ordine alla responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;

- che, avverso i decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori, proponeva opposizione il Comune di Avigliana sul presupposto del dato letterale del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 276/2003, a mente del quale “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.”;

- che, non ostante l'intervento del D. L. n. 76 del 28 giugno 2013, che all'art. 9, co. I (espressamente qualificato, nella relazione parlamentare di accompagnamento, come di interpretazione autentica e secondo cui le disposizioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), le pronunce di I grado sinora intervenute con riferimento ai contenziosi in essere sono state di parziale rigetto, nel senso, cioè, della conferma dell'applicabilità della norma in questione anche ai contratti di appalto della PA, seppur con una riduzione in ordine al quantum della pretesa dei lavoratori;

- che i giudizi predetti sono ora nel seguente stato:

1) opposizione a DI Mihai: pendente appello;

- 2) opposizione a DI Haidau: pendente giudizio di I grado;
- 3) opposizione a DI Hadimbu: pendente giudizio di I grado;
- 4) opposizione a DI De Filippo: pendente giudizio di I grado;
- 5) opposizione a DI Cietto: pendente giudizio di I grado;
- 6) opposizione a DI Totaro: emessa sentenza di I grado (favorevole al lavoratore ma con riduzione del quantum), con scadenza termini d'appello al 28/6/2014;

- che, per quanto comunicato dall'Avv. Ciccia, non pare siano intervenute nelle more delle sentenze della Suprema Corte che possano dirimere ogni dubbio esegetico inerente l'estensione dell'applicabilità dell'art. 29, cit., alle PP. AA.;

- che, peraltro, in data 22/10/2013 la Liguria Assicurazioni Spa, fideiussore della Edil90 srl relativamente al contratto d'appalto del 5/11/2009, provvedeva a versare nelle casse del Comune di Avigliana l'importo di euro 285.289,00;

- che, nelle more, è intervenuto uno scambio di corrispondenza tra i legali delle parti in ordine ad una possibile definizione transattiva della controversia con previsione di esborso, da parte del Comune ed in favore del fallimento, della complessiva somma di euro 150.000,00, anche a tacitazione integrale delle pretese dei lavoratori;

- che, in particolare, la definizione transattiva risulta perseguibile nei seguenti termini: esborso da parte dell'ente della somma suddetta; intervento nell'accordo di tutti i lavoratori di cui in premessa e rinuncia da parte degli stessi a tutte le cause in essere con il Comune di Avigliana; ristoro dei lavoratori da parte del fallimento; tacitazione di tutte le pretese attuali e/o future del Fallimento nei confronti del Comune di Avigliana; tacitazione di tutte le pretese attuali e/o future degli enti terzi (previdenziali, in particolare) creditori della Edil90 srl rivendicabili nei confronti del Comune di Avigliana;

- che l'utilità per il Comune di Avigliana della definizione transattiva sarebbe, in tutta evidenza, da ricondurre al fatto che, a fronte dell'esborso di euro 150.000,00, ne ricaverebbe il vantaggio di: a) non subire alcuna iniziativa giurisdizionale da parte del Fallimento per il pagamento delle opere realizzate e già contabilizzate in euro 327.454,60 e delle somme di cui alle riserve già tempestivamente iscritte nel registro di contabilità; b) soddisfazione, per il tramite del Fallimento, delle pretese dei dipendenti della Edil90 srl impiegati nel cantiere di Avigliana ed aventi titolo diretto, secondo le più recenti pronunce dell'AG; c) conclusione, di conseguenza, di tutte le cause già pendenti e correlato contenimento dei costi connessi a titolo di spese legali; d) tacitazione, sempre per il tramite del Fallimento, delle pretese di enti terzi (previdenziali, in particolare) rivendicabili nei confronti del Comune di Avigliana;

- che, poi, la convenienza economica della predetta definizione bonaria risulta confermata nel parere tecnico, considerato anche il già avvenuto incameramento della polizza fideiussoria;

- che, peraltro e seppur nelle more della definizione transattiva della vicenda, appare opportuno già rinunciare ad appellare la sentenza emessa nel giudizio di opposizione al DI Totaro, considerati l'indirizzo giurisprudenziale dalla magistratura del lavoro del capoluogo piemontese, l'assenza di precedenti in merito della Corte di Cassazione e l'avvenuto abbattimento, nel quantum, delle originarie pretese del lavoratore;

- che risultano disponibili, nel bilancio comunale, le somme necessarie a garantire la copertura dell'esborso da porre a carico del Comune, già vincolate e destinate allo specifico appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere CDQ II-EdRe 1/Urb 9 ex Ospedale B. Umberto;

Visti

-gli artt. 163, 239 e 1965 cc

si propone

che la Giunta Comunale deliberi:

- 1) di definire transattivamente il contenzioso in essere con il Fallimento Edil90 srl e dipendenti, alle seguenti condizioni: 1) esborso, da parte dell'ente ed in favore del Fallimento Edil90 srl, dell'importo complessivo di euro 150.000,00; 2) intervento nell'accordo di tutti i lavoratori di cui in premessa e rinuncia da parte degli stessi a tutte le cause in essere con il Comune di Avigliana; 3) ristoro dei lavoratori da parte del fallimento; 4) tacitazione di tutte le pretese attuali e/o future del Fallimento nei confronti del Comune di Avigliana; 5) tacitazione, per il tramite del Fallimento, di tutte le pretese attuali e/o future degli enti terzi (previdenziali, in particolare) creditori della Edil90 srl e rivendicabili nei confronti del Comune di Avigliana;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente delibera alla condizione che nel fallimento non risultino cespiti ripartibili diversi dalle somme oggetto del contratto di transazione e da quelle indicate in premessa e pari ad euro 5.000,00;
- 3) di autorizzare, di conseguenza, il Direttore dell'Area LLPP e Tecnico Manutentiva alla sottoscrizione del relativo contratto, da redigersi con l'ausilio ed il supporto del legale incaricato, Avv. Antonio Ciccia;
- 4) di rinunciare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla proposizione di appello avverso la sentenza emessa nel giudizio di opposizione al DI Totaro;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza connessa all'approssimarsi della prossima udienza della procedura fallimentare, fissata al 2/7/2014, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 9 Giugno 2014

Il Direttore Area LLPP Tecnico Manutentiva e ambiente  
f.to Arch. Paolo Caligaris



**FAVOREVOLE, sull'approvata transazione.**

Premesso che la transazione in esame trova presupposto nell'art. 1965 del c.c., ove è previsto nonché disciplinato espressamente detto istituto deflativo delle liti.

Considerato inoltre che a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, detto istituto sta divenendo, anche in forza dell'impulso pretorio intervenuto nei decorsi anni, uno strumento di tipo generale di deflazione delle liti, in alcune materie assistito da vincolo d'improcedibilità.

Considerato altresì che sotto il profilo giurisprudenziale intercorre un rapporto di equivalenza/alternatività tra giudicato e transazione (cfr. in punto, ex plurimis, Cass. 10/01/1997, n. 184), ed ancora, per una miglior intelligenza dell'argomento in esame preme evidenziare che nell'ambito del diritto amministrativo detto istituto è previsto anche dalla legge disciplinante i ricorsi nanti le commissioni tributarie (D. Lgs n. 546/1992) nonché nelle vertenze di lavoro interessanti la P.A.: pertanto può essere definito sotto un profilo dinamico, allineato allo sviluppo socioculturale della società, come uno strumento deflativo non più eccezionale per la pubblica amministrazione.

Dopo aver premesso le suesposte sintetiche considerazioni riguardanti l'oggetto, si ritiene che la fattispecie transattiva in esame presenti le tre caratteristiche fondamentali previste dal nostro ordinamento, nello specifico:

- la "res dubia", riguardante una potenziale richiesta di controparte pari ad € 329.100,00, costituita da partite contabili dovute salvo altre oggetto di contestazione, scaturite per effetto del non avvenuto ristoro di riserve, a suo tempo formulate, nonché dell'importo di incameramento della garanzia fidejussoria di euro 285.289,00;
- i diritti citati negli atti di causa sono di natura "disponibile";
- le reciproche concessioni recate dall'atto convenzionale sono accettabili sotto il profilo economico, in quanto per conseguire un accertamento giudiziale della "res dubia" in contestazione, occorre obbligatoriamente avvalersi in contraddittorio, di perizie di natura tecnica, onerose e lacunose ai fini della risoluzione delle molteplici e specifiche tematiche come meglio evidenziate negli atti di causa. Si può presumere che un'eventuale prosecuzione delle causa possa comportare ingenti spese sotto il profilo legale e tecnico, salva l'alea dell'esito ed il termine della lite.

In conclusione l'utilità per il Comune di Avigliana della definizione transattiva sarebbe, in tutta evidenza, da ricondurre al fatto che, a fronte dell'esborso di euro 150.000,00, ne ricaverebbe il vantaggio di: a) non subire alcuna iniziativa giurisdizionale da parte del Fallimento per il pagamento delle opere realizzate e già contabilizzate in euro 327.454,60, delle somme di cui alle riserve già tempestivamente iscritte nel registro di contabilità e di quelle già incamerate dalla garanzia fidejussoria per euro 285.289,00; b) soddisfazione, per il tramite del Fallimento, delle pretese dei dipendenti della Edil90 srl impiegati nel cantiere di Avigliana ed aventi titolo diretto, secondo le più recenti pronunce dell'AG; c) conclusione, di conseguenza, di tutte le cause già pendenti e correlato contenimento dei costi connessi a titolo di spese legali; d) tacitazione, sempre per il tramite del Fallimento, delle pretese di enti terzi (previdenziali, in particolare) rivendicabili nei confronti del Comune di Avigliana;

Il pagamento dovrà essere effettuato per l'ammontare di Euro 150.000,00 entro il 31/12/2014



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 359**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente**

Oggetto: **EDIL 90 E DIPENDENTI. DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole - vedi allegato**

Data **09/06/2014**

Il Responsabile di Settore

Arch. Paolo CALIGARIS

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE RILEVATO CHE LA SPESA RIENTRA NEL Q.E. DELL'INVESTIMENTO GIA' FINANZIATO E VISTE LE MODALITA' DI PAGAMENTO, SI ESPRIME Parere Favorevole**

Data **09/06/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO



COPIE:

WPP

RAG

CCIP

\_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Livio SIGOT

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 1 LUG. 2014

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

1 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1 LUG. 2014

☐ è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li

1 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT